



Università degli Studi Guglielmo Marconi

CONVENZIONE TRA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI E L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO IN ORDINE ALLE ATTIVITA' PREVISTE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO SEZIONE A

La presente convenzione, stipulata tra Università degli Studi Guglielmo Marconi e l'Ordine degli Psicologi del Lazio ha durata triennale ed entrerà in vigore a partire dalla data di sottoscrizione. Tale Convenzione, che si inserisce nel quadro normativo vigente, si intende tacitamente rinnovata per ulteriori tre anni qualora le parti non inviino formale disdetta entro la scadenza.

L'Università degli Studi Guglielmo Marconi, C.F. 07154361005, rappresentata dal Rettore Alessandra Spremolla in Briganti, nata a Roma il 27/01/1941, per la sua carica domiciliata presso la sede dell'Ente in Roma, via Plinio n° 44

e

L'Ordine degli Psicologi del Lazio, C.F. 96251290589 rappresentato dal Presidente pro-tempore Dott. Federico Conte, nato a Roma il 14/03/1979, per la sua carica domiciliato presso la sede dell'Ordine in Via del Conservatorio, 91, 00186 Roma

VISTA la Legge n. 56/1989 "Ordinamento della Professione di Psicologo";

VISTO il D.M. 239/1992 "Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

VISTO il D.M. 240/1992 "Regolamento recante norme sull'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo";

VISTO il DM 142/98 "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento";

VISTO il D.M. 509/1999 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei";

VISTO il D.P.R. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'Esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti";

VISTA la L. 170/2003 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali" e successive integrazioni e/o modificazioni;

VISTO il D.M. 270/2004 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n.509 del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

VISTA la Legge 8 novembre 2021, n. 163 “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti”;

VISTO il Decreto Interministeriale 6 giugno 2022 n. 554, attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

VISTO il Decreto Interministeriale 20 giugno 2022 n. 567, Specifiche disposizioni transitorie per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” (Attuazione articolo 7, comma 1, della Legge 8 novembre 2021, n. 163;

VISTO il Decreto Interministeriale 5 luglio 2022 n. 654, “Laurea Magistrale abilitante alla professione di Psicologo - Classe LM-51” (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163);

PRESO ATTO

- della nota del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 4375 del 13.11.2008 relativa al principio di continuità di cui all’art.9 del D.M. 239/92;
- della nota MIUR prot. n. 3139 del 07.10.2010 relativa alla deroga all’art 1 comma 9 del D.M. 239/92;
- dei principi espressi nelle “Linee Guida e raccomandazioni per i tirocini professionali ex D.M. 270/2004”, elaborate dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi;
- del quadro di riferimento e degli standard minimi per la formazione e il training degli Psicologi previsti dalla certificazione EuroPsy;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art.1 - Definizione, durata e periodi di tirocinio

1. Il Tirocinio Pratico Valutativo (di seguito TPV), ai sensi dell’art. 2 del D.Interm. n. 567 del 20/06/2022, si sostanzia in attività formative professionalizzanti corrispondenti a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU) svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università pari a una durata complessiva di 750 ore.
2. Ai sensi del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022, il periodo di TPV svolto durante il corso di laurea magistrale, dovrà avere una durata tale da garantire un numero minimo di 20 CFU, di cui almeno 14 CFU, presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. L’Università Guglielmo Marconi stabilisce che il numero di CFU previsto dalla normativa possa essere svolto interamente presso gli enti esterni convenzionati con l’università.
3. Ai sensi del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022 le ulteriori attività formative professionalizzanti, pari a 10 CFU, sono svolte durante i corsi di laurea triennali (Scienze e tecniche psicologiche - classe L-24). In mancanza, totale o parziale, del riconoscimento dei CFU di cui al comma, i laureati triennali acquisiscono i CFU di tirocinio mancanti in aggiunta ai 120 CFU della laurea magistrale. La collocazione temporale del tirocinio durante il Corso di studi è articolata nei regolamenti didattici di ciascun Corso, in base alle specifiche esigenze di organizzazione didattica e dei convenzionamenti con gli Enti territoriali.

Art. 2 Obiettivi e attività

1. Gli obiettivi del tirocinio sono:
 - a. la comprensione dei legami tra teoria e pratica professionale e l'integrazione tra le conoscenze acquisite (sapere) e quelle operativamente professionalizzanti (saper fare, saper essere e sapersi relazionare);
 - b. lo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale;
 - c. la selezione, la ridefinizione e la riorganizzazione delle conoscenze e delle metodologie tipiche della professione, in connessione diretta con le richieste e le problematiche da affrontare mediante azioni professionali;
 - d. l'acquisizione di competenze deontologiche e criteri di avvio della pratica professionale.

2. Ai sensi dell'art. 2 commi 2 e 3 del Decreto Interministeriale n. 567 del 20/06/2022, le attività oggetto del TPV prevedono l'osservazione diretta e lo svolgimento di attività finalizzate ad un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze legate ai contesti applicativi degli ambiti della psicologia e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. In particolare, il TPV prevede: a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia; b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

3. Ai sensi dell'art.2 del D. Interm. n. 654 del 05/07/2022:
 - a. il TPV svolto durante il corso di laurea magistrale, corrispondente a 20 CFU, si sostanzia in attività pratiche contestualizzate e supervisionate, che prevedono l'osservazione diretta e l'esecuzione di attività finalizzate a un apprendimento situato e allo sviluppo delle competenze e delle abilità procedurali e relazionali fondamentali per l'esercizio dell'attività professionale. Tali competenze si riferiscono agli atti tipici e riservati, caratterizzanti la professione di psicologo anche ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e comprendono l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione, di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica;
 - b. il TPV svolto durante il corso di laurea triennale, corrispondente a 10 CFU, prevede:
 - le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base, relative ai metodi empirici che caratterizzano tutti gli ambiti della psicologia e alle tecniche di valutazione dei processi del funzionamento della mente e del comportamento, inclusi i loro correlati psicobiologici, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;
 - le attività per l'acquisizione delle competenze professionali di base relative alla valutazione psicologica e alle principali forme di intervento sul piano delle relazioni interpersonali, intragruppali ed intergruppali, nei diversi contesti sociali, a livello di diade, famiglia, piccoli gruppi e organizzazioni;
 - l'analisi delle principali forme di alterazione dei processi psichici e del comportamento umano, in relazione alle diverse fasce di età e ai diversi contesti sociali e di vita;

- c. ad ogni CFU riservato al TPV, sia esterno che interno, corrispondono almeno 20 ore di attività formative professionalizzanti e non oltre 5 ore di attività supervisionata di approfondimento. Queste ultime possono riguardare anche gli aspetti deontologici relativi alle attività svolte;
- d. il tirocinio deve rendere possibile, o almeno facilitare, il conseguimento delle competenze finalizzate:
- alla valutazione del caso;
 - all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - alla redazione di un report;
 - alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art.3 – Sede del tirocinio

1. Le attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D. Interm. n. 567/2022 e dell'art. 2 comma 4 del D. Interm. n. 654/2002, sono svolte in contesti operativi presso qualificati enti esterni convenzionati con le università. Parte di tali attività è svolta presso strutture sanitarie pubbliche o private e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale. Se tali strutture non possono assicurare l'adeguata ed effettiva disponibilità al loro interno di servizi di psicologia e dei relativi tutor, il predetto TPV può essere svolto interamente presso qualificati enti esterni convenzionati con le università.
2. Gli Enti/Aziende pubblici e privati, che si candidano ad ospitare i tirocinanti, devono possedere i seguenti requisiti:
 - a. la presenza delle funzioni e prestazioni di natura psicologica all'interno delle attività svolte dall'intero Ente/Azienda o da un suo specifico settore;
 - b. la possibilità per il tirocinante di partecipare direttamente alle attività ritenute basilari per l'esercizio della professione futura;
 - c. i professionisti individuati come Tutor, di cui all'Art. 5, devono intrattenere con l'Ente/Azienda un rapporto professionale consistente e sistematico;
 - d. gli Enti/Aziende non possono utilizzare i tirocinanti in sostituzione di personale dipendente o di collaboratori e non possono considerare l'attività di tirocinio come risorsa professionale aggiuntiva;
 - e. l'accettazione e lo svolgimento delle attività di tirocinio non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che richiedano un onere economico per il tirocinante.
3. Per le sedi di TPV all'interno delle Università, si applicano gli stessi principi previsti per gli Enti/Aziende pubblici e privati.

4. Le richieste di convenzione per attivare nuove sedi di tirocinio devono essere presentate utilizzando la modulistica concordata e verranno valutate dalla Commissione Integrata di cui all'art. 6.
5. Il possesso dei requisiti sarà verificato periodicamente e, nel caso di esito positivo, la Convenzione con l'Ente/Azienda potrà essere riconfermata. Di norma tale verifica avviene ogni tre anni.
6. Sarà impegno dell'Ente/Azienda sede di tirocinio informare la Commissione Integrata circa eventuali variazioni sopraggiunte rispetto a quanto comunicato al momento della stipula della Convenzione. Qualora dovessero intervenire modifiche nell'articolazione del Progetto Formativo di tirocinio, dovrà essere tempestivamente presentata una nuova richiesta di autorizzazione.

Art. 4 - Tutor

1. La Legge 8 novembre 2021 n. 163 attribuisce allo psicologo con funzioni di tutor un ruolo cardine nella formazione e nella valutazione dei futuri psicologi, e conseguentemente affida a questa figura anche l'opportunità di far progredire la comunità professionale verso più alti standard qualitativi. Coerentemente, l'Ordine, nei limiti delle proprie risorse, si impegna a realizzare iniziative tese a riconoscere e valorizzare il merito dei colleghi psicologi con funzioni di tutor.
2. Il Tutor di tirocinio è uno psicologo iscritto all'Albo A da almeno tre anni. Allo psicologo che si impegna a svolgere la funzione di Tutor è richiesto di:
 - a. non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che impediscano lo svolgimento dell'attività di tutor. Nel caso in cui il soggetto si trovi in una delle condizioni sopra elencate, sarà suo onere dichiararlo alla Commissione Integrata di cui all'art. 6 che sarà chiamata ad esprimersi nel merito;
 - b. non essere attualmente sospeso/a dall'esercizio professionale e non deve aver riportato alcun tipo di sanzione disciplinare da parte dell'Ordine negli ultimi 5 anni;
 - c. essere in regola con le quote di iscrizione all'Ordine;
 - d. non svolgere/avallare, in qualunque modo e a qualsiasi titolo, attività volte a favorire/incentivare l'abuso della professione e/o l'usurpazione del titolo, né iniziative che operino in tal senso;
 - e. non concorrere a formare soggetti non psicologi (es: counselor) all'esercizio di attività che impieghino strumenti e tecniche finalizzati all'intervento sui processi mentali, con l'utilizzo di metodi propri delle scienze psicologiche, tali da configurare la potenzialità di esercizio abusivo della professione di psicologo.

Ai sensi del D.P.R. 445/2000, tali prerequisiti sono sottoscritti dal Tutor attraverso un'autodichiarazione in cui è altresì dichiarato l'Ordine regionale di appartenenza.

3. Per le competenze professionali e le attività del Tutor si rimanda a quanto specificato agli art. 5, 20 del Codice Deontologico e nelle Raccomandazioni deontologiche per i tutor e i tirocinanti (All. 1 parte integrante della presente Convenzione).
4. Al Tutor, per l'intera durata del tirocinio, spettano le seguenti funzioni:
 - a. introduzione del tirocinante nei diversi contesti dell'attività professionale (rapporti con le istituzioni, rapporti interpersonali, dotazione tecnico-strumentale, ecc.);
 - b. verifica dell'esperienza svolta dal tirocinante attraverso un costante monitoraggio, aiuto nella comprensione critica e apporto di suggerimenti e correzioni ad integrazione dell'esperienza;

- c. valutazione consuntiva del tirocinio che tenga conto dei risultati conseguiti dal tirocinante e della sua capacità di integrazione all'interno del contesto istituzionale in cui è stata svolta l'esperienza.
5. Qualora il tutor debba interrompere l'incarico per qualsiasi causa, anche di carattere temporaneo, l'Ente/Azienda dovrà sostituirlo con un Collega che abbia i requisiti previsti dalla presente Convenzione e tempestivamente comunicarlo alla Commissione Integrata.
 6. Ciascun Tutor potrà seguire contemporaneamente, fino ad un massimo di 5 tirocinanti, indipendentemente dal numero di sedi in cui opera. Il Tutor dovrà presentare all'Ente convenzionato un'autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, in cui dichiara che il numero dei tirocinanti non è maggiore di 5 in totale, salvo le eccezioni previste ai commi successivi.
 7. Il limite massimo di 5 tirocinanti per tutor può essere derogato per i tirocini interni all'università e nel caso di altre eccezioni previste dalla Commissione Integrata di cui all'art. 6.
 8. Lo stesso limite massimo di 5 tirocinanti per tutor può essere, altresì, derogato nel caso in cui i tempi di inizio e termine dei tirocini siano sfalsati e la sovrapposizione sia limitata nel tempo.
 9. Con la compilazione del libretto, cartaceo o digitale, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Tali competenze si riferiscono:
 - a. alla valutazione del caso;
 - b. all'uso appropriato degli strumenti e delle tecniche psicologiche per la raccolta di informazioni per effettuare un'analisi del caso e del contesto;
 - c. alla predisposizione di un intervento professionale teoricamente fondato e basato sulle evidenze;
 - d. alla valutazione di processo e di esito dell'intervento;
 - e. alla redazione di un report;
 - f. alla restituzione a paziente/cliente/utente/istituzione/organizzazione;
 - g. allo stabilire adeguate relazioni con pazienti/clienti/utenti/istituzioni/organizzazioni;
 - h. allo stabilire adeguate relazioni con i colleghi;
 - i. alla comprensione dei profili giuridici/etico/deontologici della professione, nonché dei loro possibili conflitti.

Art. 5 - Tirocinante

1. Il Tirocinante è tenuto in primo luogo a conoscere il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani e, per quanto riguarda i tempi e le modalità di svolgimento dell'attività, deve attenersi al Regolamento sui tirocini di cui all'art. 7;
2. il Tirocinante dovrà mantenere un atteggiamento e un comportamento congrui alla professione per la quale sta svolgendo il tirocinio; in particolare, si richiama quanto previsto dalle "Raccomandazioni deontologiche per tutor e tirocinanti" (Allegato 1).
3. Qualora il Tirocinante ritenga che l'esperienza in corso non rispetti le condizioni indicate in questa Convenzione e, in particolare, che non sia sufficientemente tutelato il suo diritto all'apprendimento, egli ha la possibilità di segnalarlo alle commissioni di cui all'art. 6 attraverso gli uffici preposti presso gli Atenei. Queste ultime, a seguito di opportune verifiche, valuteranno il trasferimento del tirocinante, garantendo la salvaguardia del periodo di tirocinio già svolto.
4. Il Tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor il progetto formativo di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla convenzione e a predisporre la documentazione delle attività svolte.
5. Il tirocinante si impegna a:

- a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
 - b. fare riferimento al Tutor e seguirne le indicazioni per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
 - d. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
6. Al termine del periodo di TPV, il tirocinante dovrà redigere una relazione finale sulle attività svolte e le competenze acquisite che deve essere controfirmata dal Tutor.

Art. 6 - La Commissione Interna e la Commissione integrata

1. Presso l'Università Guglielmo Marconi è istituita una Commissione interna, composta da 3 membri, di cui uno Presidente, designati dal Preside o da suo delegato. La Commissione Interna ha lo scopo di valutare i Progetti Formativi di tirocinio nonché di valutare e approvare le modifiche intervenute durante lo svolgimento delle attività di tirocinio.

La Commissione interna:

- a. svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento di sedi di tirocinio;
 - b. recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
 - c. stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
 - d. raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio;
 - e. esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'Università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine degli Psicologi del Lazio relativamente allo svolgimento del tirocinio.
2. Ai fini di concretizzare quanto previsto dal D. Interm. 654/2022, art. 12 c. 12, riguardo la "collaborazione con l'Ordine professionale territorialmente competente" per "le modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor", e in analogia a quanto previsto dall'art. 1 comma 2 del D.M. 239/92, si istituisce una Commissione Tirocini Integrata Università- Ordine, detta Commissione integrata (ex art. 1 comma 2 D.M. 239/92), composta, in pari numero, da docenti dell'Ateneo e da membri designati dal Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, d'intesa con la sede universitaria e coordinata dal Presidente della Commissione Interna. Il Presidente della Commissione Interna si incarica di trasmettere agli uffici competenti dell'Ateneo e dell'Ordine degli Psicologi del Lazio l'elenco degli Enti ritenuti idonei per l'attivazione della Convenzione.

I compiti della Commissione Integrata sono i seguenti:

- a. svolge funzioni consultive, di monitoraggio e di qualificazione del tirocinio formativo e professionalizzante, audit, individuazione di criteri di accreditamento;
- b. recepisce gli schemi di convenzione proposti e ne coordina l'attuazione nelle diverse sedi;
- c. stabilisce i criteri per il monitoraggio periodico dell'efficacia del tirocinio;
- d. raccoglie ed esamina le valutazioni delle esperienze di tirocinio, anche ai fini dell'ammissione alla prova valutativa finale;
- e. esamina le criticità che vengono evidenziate dalle strutture didattiche dell'università e/o dalle sedi convenzionate e/o dall'Ordine degli Psicologi del Lazio relativamente allo svolgimento del tirocinio, ed esprime parere;
- f. valuta le proposte di accreditamento degli Enti/Aziende da convenzionare;

- g. esamina le criticità sollevate dagli studenti durante il loro percorso di tirocinio;
 - h. valuta i requisiti di accesso dei tutor;
 - i. promuove e organizza l'aggiornamento per i tutor;
 - j. organizza incontri con i tutor supervisor per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
 - k. svolge funzioni consultive in vista della composizione delle commissioni giudicatrici della Prova Pratica Valutativa (PPV) volta all'accertamento del livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione (art. 3 del D. Interm. n. 654/2022).
- Secondo il già citato art. 2, c. 12 del D. Interm. n. 654/2022, la Commissione integrata, nelle attività di programmazione delle modalità di svolgimento delle attività di TPV, di selezione e convenzione degli enti esterni e dei tutor, deve anche sentire i competenti organi di rappresentanza degli studenti.

Art. 7 - Regolamento di tirocinio

1. L'Università Guglielmo Marconi adegua il proprio Regolamento di TPV ai principi e alle disposizioni del presente atto curando che esso ne recepisca integralmente gli elementi formali e sostanziali. In ogni caso, il regolamento specifica:
 - a. modalità per effettuare la richiesta di abilitazione a sede di tirocinio da parte delle strutture;
 - b. indicazioni per la definizione del progetto formativo individuale;
 - c. indicazioni circa le coperture assicurative;
 - d. modalità per la presentazione delle domande di tirocinio;
 - e. modalità di gestione del libretto delle presenze e di certificazione;
 - f. modalità per lo svolgimento del tirocinio all'estero;
 - g. tutto quanto è ritenuto necessario per un'adeguata organizzazione dei tirocini.

Art 8 - Norme transitoria

1. In via transitoria i laureati L-24 in Scienze e tecniche psicologiche, non abilitante, che intendono svolgere l'Esame di Stato per la sezione B dovranno riferirsi alla normativa ancora in vigore per l'Albo B secondo la quale dovranno svolgere il tirocinio di 500 ore post lauream.

ALLEGATO 1

RACCOMANDAZIONI DEONTOLOGICHE PER TUTOR E TIROCINANTI

Responsabilità e compiti del tutor

1. Il tutor è responsabile dell'acquisizione e della valutazione della competenza professionale acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. È suo dovere curare tali compiti con diligenza e accuratezza. Le competenze del tirocinante sono riferibili alle attività individuate dall'art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e abilitanti.
2. Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi. La sua attività è orientata a fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall'esercizio professionale. A tale scopo evidenzia al tirocinante le Leggi che organizzano e regolano le attività svolte nel tirocinio, con specifico riferimento al rispetto delle norme di diritto civile e penale riferibili

al rapporto con le persone assistite, con le istituzioni e con i colleghi, e si accerta che il tirocinante ne abbia una adeguata conoscenza.

3. Il tutor stimola nei tirocinanti l'interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi ispirino la sua condotta professionale.
4. Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia professionale nella scelta e nell'applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante.
5. Il tutor è responsabile dell'operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario dell'intervento, anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni del tirocinante.
6. Il tutor facilita l'apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività che costituiscono l'oggetto della professione. Successivamente, tali attività possono essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione.
7. Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità in merito alle ragioni dell'intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici.
8. Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l'uso di strumenti e metodi tipici ed esclusivi della professione di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti e si astiene dall'insegnare competenze che richiedono un livello specializzato di qualificazione.
9. Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito.
10. Il tutor è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale con particolare riguardo ai settori nei quali opera.

Responsabilità e compiti del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a concordare con il tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a rispettare le norme previste dalla Convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a redigere un elaborato conclusivo scritto e – ove previste – a compilare le schede di valutazione finale.
2. Il tirocinante si impegna a:
 - a. svolgere le attività indicate nel progetto formativo;
 - b. seguire le indicazioni del tutor e fare riferimento ad esso per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
 - c. rispettare gli obblighi di riservatezza e non rivelare, durante e dopo lo svolgimento del tirocinio, notizie o informazioni relative agli utenti, gli operatori e la struttura ospitante;
 - d. rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
3. Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione, il tirocinante avrà il compito di approfondire la conoscenza del Codice Deontologico degli Psicologi, uniformando progressivamente il suo comportamento all'insieme dei principi che lo ispirano e delle regole che lo costituiscono. È

comunque tenuto alla conoscenza e al rispetto delle Leggi che organizzano e regolano le attività svolte nel tirocinio, con specifico riferimento al rispetto delle norme di diritto civile e penale riferibili al rapporto con le persone assistite, con le istituzioni e con i colleghi.

4. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante dovrà riportare, nella sua relazione finale, le competenze professionali acquisite e previste dal progetto formativo individualizzato.

Roma, 19/01/2023

Il Presidente
Ordine Psicologi Lazio
Dott. Federico Conte

Il Rettore
Università degli Studi Guglielmo Marconi
Prof.ssa Alessandra Spremolla in Briganti